

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MASSA**

Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. OMISSIS promossa da:

BANCA

E

SOCIETÀ

OPPONENTE

OPPOSTA

avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. OMISSIS di questo Tribunale

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:**

PER L'OPPONENTE: come da verbale d'udienza 26.6.020

PER L'OPPOSTA: come da verbale d'udienza 26.6.020

**SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO**

Con atto di citazione notificato in data 22.5.2017 la BANCA proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto monitorio n. OMISSIS di questo Tribunale recante l'ingiunzione alla consegna in favore della ricorrente SOCIETÀ di copie dei contratti bancari inter partes negando la relativa obbligazione a suo carico.

Questa si costituiva resistendo all'opposizione.

Sulle conclusioni di cui all'epigrafe la causa veniva quindi posta in decisione.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'opposizione è fondata e merita accoglimento.

Osserva il giudice che a tenore delle premesse del ricorso ex art. 638 c.p.c. l'odierna opposita ha allegato, quale causa petendi della domanda di condanna svolta nei confronti dell'ingiunta, il diritto all'esibizione della prova documentale o comunque il diritto di informazione quale espressione del generale principio della trasparenza in materia di contratti bancari di cui all'art. 119 tub; che in proposito il diritto di informazione di cui all'art. 119 tub non sembra subire alcuna limitazione con eventuale riguardo ad ipotetiche funzioni probatorie in sede litigiosa (cfr. Cass. 11733/1999);

che infatti il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell'art. 119 tub, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all'art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante (Cass. ord. 3875/019) e che

*Sentenza, Tribunale di Massa, Giudice Maurizio Ermellini, n. 571 del 2 novembre 2020*

pure Cass. 15669/07 ha avuto modo di interpretare in via estensiva la tutela del correntista affermando che in materia di scioglimento del contratto di c/c bancario ai sensi dell' art.78 l.f. per effetto del fallimento del cliente, non si estingue con immediatezza ogni rapporto obbligatorio fra le parti, sussistendo anche per l' epoca successiva una serie di obbligazioni, ancora di derivazione contrattuale e corrispondenti posizioni di diritto soggettivo; in particolare la pretesa del curatore, che subentra nell' amministrazione del patrimonio fallimentare ai sensi degli artt. 31 e 42 l.f., è un diritto che promana dall' obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà, declinandosi in prestazioni imposte dalla legge (ai sensi dell'art.1374 cod. civ.), secondo una regola di esecuzione in buona fede (ex art. 1375 cod. civ.) che aggiunge tali obblighi a quelli convenzionali quale impegno di solidarietà (ex art. 2 Cost.), così imponendosi a ciascuna parte l' adozione di comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del "neminem laedere", senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell' altra parte; posto che tra i doveri di comportamento scaturenti dall' obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento, il predetto diritto alla documentazione trova fondamento e regolazione inoltre nell'art. 8 L.154/1992 compiutamente nell' art. 119 tub, che già pone a carico della banca l' obbligo di periodica comunicazione di un prospetto inerente allo svolgimento del rapporto ed attribuisce al cliente ovvero a chi gli succeda anche solo nell' amministrazione dei beni il diritto di ottenere - a sue spese, per gli ultimi dieci anni, indipendentemente dall' adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento de rapporto - la documentazione di singole operazioni registrate sull' estratto conto (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ordinato all'istituto di credito la consegna alla curatela del fallimento delle informazioni riguardanti numero dei conti intrattenuti dal fallito, garanzie prestate, movimenti bancari, saldi attivi con gli interessi maturati, modalità di estinzione dei conti, ritenendo che per tali richieste non fosse necessario altro che l' inquadramento del rapporto di conto corrente, senza onere dell'istante di indicare in dettaglio gli estremi delle singole operazioni e prescindendo dall' utilizzazione finale potenziale della documentazione, essendo la richiesta non giudizialmente indirizzata e risolvendosi nella piena tutela della posizione di amministratore del patrimonio fallimentare);

che tuttavia, non rivenendosi peraltro in detti arresti interpretativi alcun espresso e specifico riferimento ai titoli costitutivi del rapporto negoziale tra il cliente e la banca, la natura sostanziale e non processuale dell' istituto di cui all' art. 119 tub (cfr. Cass. 11004/06, Cass. 11554/017, Cass. ord. 13277/018, Cass. ord. 3875/019), sembra comportare una lettura restrittiva dell' oggetto della norma e quindi riferito alla sola documentazione di cui alle singole operazioni bancarie e non anche ad esempio alle schede contrattuali, ove diversamente i doveri dell' istituto di credito e per converso i diritti del cliente sono in proposito regolati dalla disposizione di cui all' art. 117 tub; che nella specie la domanda di cui al ricorso sembra peraltro riguardare tale ultimo oggetto; che in ogni caso rispetto all' ipotizzata azione di invalidazione parziale dei contratti cui sarebbe funzionale la condanna alla consegna dei documenti in questione ritiene questo giudicante insuscettibile di supplenza mediante l' istituto di cui all' art. 210 c.p.c. la carenza di allegazione di prove precostituite da parte attrice, poiché l' esibizione delle prove non può mai essere considerata in funzione sostitutiva dell' onere di cui all' art. 2697 cod. civ., né peraltro in contrario risultano eventuali allegazioni di sorta circa l' impossibilità per la parte, eventualmente richiamando in proposito i requisiti di cui all' art. 2724 cod. civ., di produrre un documento comunque, quantomeno in copia, in suo possesso, e neppure infine è stato in ipotesi allegato l' inadempimento da parte della banca dello specifico obbligo di consegna al cliente di copia delle schede contrattuali contestualmente alla loro sottoscrizione.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Tribunale di Massa, Giudice Maurizio Ermellini, n. 571 del 2 novembre 2020*

**P. Q. M.**

Definitivamente provvedendo, accoglie l'opposizione proposta dalla BANCA avverso il proprio decreto ingiuntivo n. OMISSIS di questo Tribunale e per l'effetto revoca la condanna sommaria e respinge la domanda proposta dall'opposta SOCIETÀ per il titolo dedotto e la condanna alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'opponente liquidate in E. 3.087,00, di cui E. 287,00 per anticipazioni, oltre ad oneri di legge.

Massa, 2.11.020

Il giudice  
dott. Maurizio Ermellini

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS